

# DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO



#### SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

04/04/2023

PROTOCOLLO USCITA AOO 056-0001152

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 82/2005

Ministero del Turismo Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it

ANCI Puglia segreteria@anci.puglia.it affarigenerali@anci.puglia.it

Confindustria Puglia confindustria puglia.lt internazionalizzazione@confindustria puglia.it max@asco.it

Confcommercio Puglia puglia@confcommercio.it g.chiarelli59@gmail.com

Federalberghi Puglia f.caizzi@federalberghibari.it

Confesercenti Puglia puglia.assoturismo@gmail.com francescodecarlo25@gmail.com

E p.c.

Assessore al Turismo Ing. Gianfranco Lopane gianfranco.lopane@regione.puglia.it

> Direttore di Dipartimento Dott. Aldo Patruno a.patruno@regione.puglia.it

D.G. Pugliapromozione Dott. Luca Scandale <a href="mailto:l.scandale@aret.regione.puglia.it">l.scandale@aret.regione.puglia.it</a>



### DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO



#### SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

**Oggetto:** art. 70 L.R. 32/2022 rubricato "Modifiche alla l.r. 49/2017". Circolare esplicativa prot. n. 056\_0000996 del 20.03.2023. Ulteriori chiarimenti. Pubblicazione CIS.

Preliminarmente si ritiene di evidenziare, come si è già avuto modo di precisare con la circolare riportata in oggetto di cui la presente costituisce integrazione, che le modifiche normative introdotte dall'art. 70 della l.r. 32/2022 si sono rese necessarie in quanto la materia trova ora disciplina anche a livello nazionale.

In sostanza sussiste, allo stato, in relazione all'obbligo di ostensione del CIS, disciplina normativa sia regionale che statale con riferimento alla quale sono pervenute, a questa Sezione, richieste di chiarimento in ordine alle modalità concrete di pubblicazione del CIS al fine di correttamente ottemperare all'obbligo normativo.

Con riferimento alla prima, detta è data dalla l.r. 49/2017 e dalle sue disposizioni attuative (D.G.R. n. 22 del 13.01.2020 e D.D. n. 34 del 18.02.2020).

L'elemento di novità, oltre quello introdotto dall'art. 70 della l.r. 32/2022, è costituito dall'intervenuta normazione statale introdotta nel corpo normativo dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e specificatamente dall'art. 13 quater, ove:

- al comma 4 è stabilito che "Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.";
- al comma 7, che "<u>I soggetti titolari delle strutture ricettive</u>, (i soggetti che concedono in <u>locazione breve</u> immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,) i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, <u>sono tenuti a pubblicare (i codici di cui al comma 4) nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione ...."</u>;
- Al comma 8, che "L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della <u>sanzione pecuniaria</u> da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.".

In sede di attuazione il Ministero del Turismo ha emanato il D.M. n. 161 del 29 settembre 2021 "Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 13 quater del decreto legge

mail: servizio.turismo@regione.puglia.it



## DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO



#### SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE

30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

Detto, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica assicurando la tutela del consumatore e della concorrenza, stabilisce all'art. 3, comma 2 che "I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza".

In sostanza atteso che il codice identificativo regionale (CIS) è già disponibile per tutti gli operatori della ricettività pugliese (alberghieri e non alberghieri) regolarmente registrati al DMS Puglia (è reperibile sia nella Comunicazione Prezzi e Servizi sia all'interno dell'area riservata del DMS) i richiesti chiarimenti attengono alle modalità concrete di ostensione.

Posto quindi che la norma statale, cui è stato fatto riferimento, contiene un rinvio alle disposizioni regionali in materia, si ritiene di poter precisare che l'obbligo dell'indicazione del CIS, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali (e in particolare alle finalità della norma, che è bene ricordarlo, rispondono all'esigenza di conoscere "l'offerta turistica regionale) non è necessario in caso di utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione e che pertanto non c'è obbligo di indicazione del CIS nell'insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l'indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura, e per l'utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.

Si prega ANCI Puglia di dar diffusione della presente nota ai Comuni pugliesi e alle Associazioni di categoria di diffonderla ai propri aderenti.

Si informa altresì che la presente nota viene inviata anche al Ministero del Turismo, Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, ove lo stesso Ministero ritenga le precisazioni fornite incoerenti con le disposizioni nazionali richiamate o integrare le stesse con ulteriori fattispecie di esenzione dell'obbligo di pubblicazione del Codice cui ci si riferisce.

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione Dott. Patrizio Giannone

mail: servizio.turismo@regione.puglia.it